

SCHEMA

La direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli Disposizioni in materia di valutazione di conformità e di sicurezza Ottobre 2009

Questa scheda fa parte di una serie di schede volte a dare un quadro generale dei cambiamenti introdotti dalla nuova direttiva sulla sicurezza dei giocattoli adottata nel 2009. L'obiettivo di queste schede è fornire orientamento ai fabbricanti di giocattoli dell'UE per quanto concerne l'attuazione della direttiva del 2009. Un'attenzione particolare è riservata agli obblighi che incombono ai fabbricanti.

La direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli rafforza il quadro regolamentare qual era stato stabilito nella omologa direttiva del 1988. Di conseguenza, questa nuova legislazione impone adattamenti per la filiera produttiva come anche nuove procedure lungo la filiera della fornitura.

La direttiva del 2009 è stata pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 30 giugno 2009 ed è entrata in vigore il 20 luglio 2009. Le disposizioni generali della direttiva del 2009 si applicheranno ai giocattoli immessi sul mercato a decorrere dal 20 luglio 2011, mentre le disposizioni relative alle sostanze chimiche si applicheranno ai giocattoli immessi sul mercato a decorrere dal 20 luglio 2013 (periodo di transizione addizionale di due anni per quanto concerne le proprietà chimiche). Nella pratica questo significa che **i giocattoli che sono conformi al disposto della direttiva del 1988 potranno continuare ad essere immessi sul mercato fino al 19 luglio 2011 ovvero fino al 19 luglio 2013 nel caso di certe disposizioni in materia di sostanze chimiche.**

Procedura per la valutazione di conformità

Ogni giocattolo destinato a essere immesso sul mercato è assoggettato a una procedura per la valutazione di conformità. Particolari sulla persona che deve espletare la procedura e sul modo in cui essa va effettuata sono riportati nella direttiva del 2009. Qui di seguito si fornisce una breve panoramica.

Obiettivo della valutazione di conformità

Obiettivo della procedura di valutazione di conformità è dimostrare al fabbricante e alle autorità pubbliche che un giocattolo immesso sul mercato è conforme alle prescrizioni legali della direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli.

Definizione della valutazione di conformità

Quella della valutazione di conformità è la procedura con cui un fabbricante stabilisce che il giocattolo da lui prodotto rispetta i requisiti di sicurezza applicabili in forza della direttiva. Il fabbricante deve applicare una delle due possibili procedure a seconda della natura del giocattolo:

1. Verifica da parte del fabbricante stesso

La verifica da parte del fabbricante stesso è possibile laddove vi siano norme armonizzate riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo. In tali casi il fabbricante deve applicare le norme armonizzate esistenti ed assicurare che il giocattolo sia conforme alle stesse. Il fabbricante deve inoltre seguire la procedura di controllo interno della produzione di cui al modulo A dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE. Il modulo A non prescrive l'intervento di un organismo notificato.

2. Verifica da parte di terzi

La verifica della conformità al tipo di cui al modulo B è spesso denominata "esame CE del tipo". L'esame CE del tipo e la relativa certificazione sono prescritti nei casi in cui:

- o non vi siano norme armonizzate;
- o le norme armonizzate non siano state applicate dal fabbricante o lo siano state soltanto in parte;
- o una o più norme armonizzate siano state pubblicate con una limitazione; oppure
- o il fabbricante ritenga che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richiedono il ricorso alla verifica da parte di terzi.

In tali casi il fabbricante sottopone un modello del giocattolo a un organismo notificato ai fini dell'esame CE del tipo. In forza del modulo B l'organismo notificato esamina il progetto tecnico del giocattolo nonché verifica e certifica che il progetto tecnico del giocattolo rispetta le prescrizioni della direttiva del 2009 TSD sulla sicurezza dei giocattoli e rilascia quindi un certificato dell'esame CE del tipo. Si noti che il modulo B riguarda esclusivamente la fase di progettazione, mentre invece il modulo C riguarda la fase di produzione e fa seguito al modulo B.

In forza del modulo C il fabbricante assicura la conformità del giocattolo al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo e alle prescrizioni dello strumento legislativo ad esso applicabili. Tale conformità è valutata alla luce del certificato di esame CE del tipo rilasciato in forza del modulo B. A differenza del modulo B, il modulo C non comporta il ricorso a un organismo notificato.

Differenza tra valutazione di sicurezza e valutazione di conformità.

Obiettivo della valutazione di sicurezza è identificare i pericoli che il giocattolo può eventualmente comportare e valutare la potenziale esposizione a tali pericoli. Questa procedura è obbligatoria in forza della direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli e va espletata prima che il giocattolo venga immesso sul mercato.

In generale la valutazione di sicurezza è elaborata prima di sottoporre il giocattolo alla pertinente procedura di valutazione della conformità (sebbene essa possa essere messa a punto in una fase successiva) e deve essere completata prima che il giocattolo sia immesso sul mercato.

Procedura di valutazione della sicurezza

Definizione di valutazione della sicurezza

La valutazione della sicurezza impone al fabbricante di analizzare i pericoli che il giocattolo può presentare e di effettuare una stima della potenziale esposizione a tali pericoli. Tale procedura è obbligatoria in forza della direttiva del 2009 e deve essere espletata precedentemente all'immissione del giocattolo sul mercato.

Portata della valutazione della sicurezza

La valutazione della sicurezza è di responsabilità del fabbricante e va effettuata prima che il giocattolo venga immesso sul mercato comunitario. Essa deve riguardare i diversi pericoli chimici, fisico-meccanici ed elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività che il giocattolo può presentare. L'elenco dei diversi requisiti che un fabbricante deve valutare in relazione a tali pericoli figura nell'allegato II della direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli.

Molti di questi requisiti sono insiti nelle norme armonizzate per la sicurezza dei giocattoli. Tuttavia, il fabbricante rimane assoggettato all'obbligo di accertare se vi siano carenze nelle norme e/o se determinate caratteristiche del giocattolo presentino un pericolo. Il risultato di una valutazione della sicurezza determina quale procedura di valutazione di conformità vada applicata e quali opportune misure per ridurre al minimo i rischi e/o test vadano adottati.

La valutazione della sicurezza va conservata dal fabbricante con la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dopo che il giocattolo è stato immesso sul mercato.

Fonti di informazione

Il testo definitivo della direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli è disponibile qui mentre, quale documento di contesto, potete reperire qui il testo della direttiva del 1988 sulla sicurezza dei giocattoli.

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2009%3A170%3A0001%3A0037%3AIT%3APDF>
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1988L0378:20090112:IT:PDF>

Nota importante:

Questa scheda rispecchia la nostra interpretazione del testo della direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 30 giugno 2009 ed intende delucidare in modo generale certe disposizioni di tale testo. Toy industries of Europe non garantisce la completezza delle informazioni qui riportate e non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali usi della presente scheda né per l'affidamento su essa fatto.

Boulevard de Waterloo, 36
1000 Brussels
www.tietoy.org



Rue Belliard, 100
1049 Brussels
http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm

